

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera CC. n. 86 del 20/06/1994 divenuta esecutiva il 03/08/1994 Modificato con le seguenti delibere:

- C.C. n. 56 del 24/06/1996 divenuta esecutiva il 22/08/1996
- C.C. n. 57 del 11/09/1997 divenuta esecutiva il 29/09/1997
- C.C. n. 21 del 27/02/2002 divenuta esecutiva il 22/03/2002
- C.C. n. 29 del 20/03/2007 divenuta esecutiva il 20/03/2007
- C.C. n. 51 del 17/03/2008 divenuta esecutiva il 11/04/2008

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 e successive modifiche.

Art.1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazioni comunali rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Art.2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
- 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4. L'amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
- 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione, e il procedimento avrà avvio con la consegna di tutta la documentazione.

Art.3

Istruttoria della istanza

1. Il Servizio competente – Polizia Urbana, Opere Pubbliche o Urbanistica – a seconda della natura dell'occupazione, ricevuta la domanda, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tale fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Settori comunali interessati e delle Commissioni comunali competenti.

Art.4

Concessione e/o autorizzazione

- 1. L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico, contenute nei regolamenti di polizia urbana, edilizia ed urbanistica. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è di 30 giorni, come previsto dall'art. 2, comma 3, della L.07.08.1990 n. 241. Nell'atto sono indicati: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione.
- 2. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) con fedeltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione e/o autorizzazione.
- 3. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata , il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
- 4. Quando l'occupazione riguardati aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L.30 04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni), ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 5. Copia dell'atto di concessione e/o autorizzazione, relativo ad occupazioni permanenti e temporanee, richiesta dal concessionario, e comunque da sottoporre a

tassazione, è trasmessa al soggetto gestore per l'applicazione, il controllo e l'accertamento della tassa.

- 6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
- 7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.5

Canone di concessione

- 1. Il rilascio dei provvedimento di concessione ed autorizzazione all'occupazione di suolo, sottosuolo o soprasuolo pubblico può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.
- 2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Municipale.
- 3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

Art.6

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (cantautore , suonatore, funambolo, ecc.) possono sostare su spazi ed aree pubbliche, purché abbiano ottenuto la dovuta autorizzazione ai sensi dell'art. 4.
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggetti alla tassa occupazione temporanea di spazi pubblici che verrà applicata con riguardo alle aree utilizzate ed alla durata indicate nell'atto di autorizzazione.

Art.7

Esposizione di merce

1. L'esposizione di merce al di fuori dei servizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art.8

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il sottosuolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 9

Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità ai regolamenti comunali che disciplinano la materia.

Art.10

Occupazione d'urgenza

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o di stato di pericolo, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
- 2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, fonogramma o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure adottate per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art.11

Rinnovo e disdetta della concessione e/o autorizzazione

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art.12

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli ;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque , di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione:
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
 - 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.13

Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
- 2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, a decorrere dalla data dell'effettiva e comprovata riconsegna dell'area occupata.

Art.14

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e /o autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo i casi di cessazione o successione dell'azienda, fusione , scissione, trasformazione del soggetto titolare della concessione e/o autorizzazione. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti sono collegate all'immobile a cui afferiscono, e si trasferiscono ope legis sul nuovo proprietario per effetto della vendita dell'immobile stesso. In tal caso, il nuovo proprietario deve segnalare al soggetto gestore i propri dati al fine dell'assoggettamento al tributo.

- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; in mancanza vi provvede il Comune con obbligo delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art.2.

Art.15

Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.16

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui il comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.17

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1 del DLgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgsn.507/93.

Art. 18

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie, come da allegato elenco di classificazione delle aree pubbliche, che sostituisce quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 20/06/1994.

Art.19

Tariffe

- 1. Il termine per deliberare le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- 2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.
- 3. I limiti di variazione delle tariffe sono riferiti alla tassazione della prima categoria, mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potrà essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art.20 Soggetti passivi

- 1. La tassa è dovuta dal titolare di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
- 2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 21 Durata dell'occupazione

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 22 Criterio di applicazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
 - 2. Se la metratura dell'applicazione corrisponde ad una cifra contenente decimali si arrotonda all'unità superiore.
 - 3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art.17 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
 - 4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 23 Commisurazione e determinazione della tassa

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato B) del presente regolamento, quale parte integrante del medesimo.

Art. 24 Misura dello spazio occupato

1. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 25 Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art.44 comma 5, del D.Lgs. 507/93, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà acceso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Nel caso di mancanza di marciapiede e manufatti, qualora sia ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 1 punto 6 del presente regolamento, la profondità viene determinata nella misura di un metro lineare "convenzionale".

Art. 26 Autovetture per trasporto pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei posti assegnati.
- 2. L'imposta complessiva dovuta per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 27 Distributori di carburante

- 1. Ai sensi dell'art. 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
- 2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
- 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 28 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art.29

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

- 1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a tre ore continuative nella giornata: riduzione del 60%
- 2) oltre 3 ore e fino a 12 ore continuative nella giornata: riduzione del 20 %;
- 3) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
- 3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 20% di riduzione;
- 4. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il soggetto gestore dispone la riscossione mediante convenzione, da stipularsi entro l'inizio dell'occupazione, a tariffa ridotta del 50%.

Art.30 Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

- 1. Ai sensi degli articoli 46, comma 1 e 47, comma 1, del D.Lgs. 507/93, nonché dell'art.63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 446/97 per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi , impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base al numero di utenti che usufruiscono di detti servizi pubblici.
- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 31 Maggiorazione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono, in assenza di rinnovo, oltre il termine previsto nella concessione e/o autorizzazione, dando così luogo ad una occupazione abusiva, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
- 2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe delle tre categorie in cui è suddiviso il territorio comunale sono aumentate del 50 per cento.

Art. 32 Riduzioni della tassa permanente

- 1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/1993, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%

- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi e ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%.
- 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
- 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa si determina con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 6) Ai sensi dell' art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 36 del presente regolamento, qualora venga esercitata la facoltà di cui all'art. 44, comma 8 del D.Lgs 507/1993, su espressa richiesta dei proprietari dei suddetti accessi, e successivo rilascio sia di concessione e/o autorizzazione sia di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
- 7) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa di cui al punto 4) è ridotta di un ulteriore 50% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione del carburante, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Art. 33 Passi carrabili – affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 34 Riduzioni della tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c -per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
- comma 3 per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e , ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, dal 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;

- comma 7 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%;
- comma 6 bis per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
- 2. In ogni caso le misure di tariffa di cui all'art. 29 del presente regolamento, determinate per aree o fasce, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,129 al metro quadrato per giorno e a Euro 0,077 al metro quadrato per ogni giorno per le sole occupazioni poste in essere con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art.34 bis

Riduzione della tassa per realizzazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della L. 28/12/1995 n. 549, in presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposte dal Comune o da proprie società per conto del medesimo, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di sei mesi, i contribuenti, che hanno esercizi commerciali e artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della TOSAP nella misura del 50%.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera al soggetto gestore indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale
- l'indirizzo ove ha sede l'attività
- l'indicazione dei lavori svolti con tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori, che verrà attestato dai competenti uffici comunali.

La riduzione spetta sulla tassa dovuta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori.

In caso in cui il tributo fosse, a tale data, già esatto, il contribuente avrà diritto ad ottenere il rimborso della relativa somma.

Art. 35 Esenzioni ed esoneri della tassa

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 507/1993.
- 2. Sono esonerate dalla tassa le occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, a partire dall'1/1/1997.
- 3. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 36 Esclusione della tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
- 3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti al filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda completa l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 37 Sanzioni

- Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, parzialmente versato o tardivamente versato. Tale sanzione è ridotta ai sensi e nei tempi previsti dall'art.13 del D.Lgs.472/1997 (c.d. ravvedimento operoso).

Art. 38 Denuncia

- 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al soggetto gestore apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge (art. 50, commi 1e 2 del D.Lgs. 507/93) e dal presente regolamento.
- 2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.
- 3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 39 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

- 2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
- 2 bis. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento di giunta, prorogare il termine di cui al punto 2.
- 3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
- 4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, entro il termine previsto per le occupazioni medesime ai sensi dell'art.38, comma 4.
- 5. Per le occupazioni temporanee, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,00, può essere corrisposta fino ad un massimo di 12 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno il numero massimo di rate non può essere superiore al numero di mesi in cui si è verificata l'occupazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 507/93.
- 6. Non si fa luogo al versamento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi pubblici qualora l'importo della stessa, considerato globalmente senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, non superi l'importo di Euro 11,00. Non si fa luogo all'accertamento, né all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di eventuale sanzione ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di Euro 11,00.

 La predetta disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di

Art.40 Rimborsi

versamento.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi al tasso legale che decorreranno a partire dalla data del versamento.

Non si fa luogo a rimborso se l'importo, comprensivo degli interessi non supera Euro 11,00.

Art.41 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.112/1999 in un'unica soluzione, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ovvero con quella indicata ad R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati al comma 5, lett. b) dell'art. 52 del D.Lgs.446/97

Art.42 Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" approvato dal C.C. con delibera n° 212 in data 26/09/1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie e incompatibili con le presenti norme.

Art.43 Norme transitorie

- 1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l0anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 38 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'amministrazione;
 - b) comma 4 per le occupazioni di cui all'art. 30, comma 1, del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di lire 50.000.
 - c) comma 11 bis per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
 - d) comma 5 le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art.44 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.
- Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 3 Istruttoria della istanza.
- Art. 4 Concessione e/o autorizzazione.
- Art. 5 Canone di concessione.
- Art. 6 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 7 Esposizione di merce.
- Art. 8 Esecuzione di lavori e di opere.
- Art. 9 Occupazioni con tende e tendoni.
- Art. 10 Occupazioni d'urgenza.
- Art. 11 Rinnovo e disdetta della concessione e /o autorizzazione.
- Art. 12 Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 13 Revoca della concessione e/o autorizzazione.
- Art. 14 Obblighi del concessionario.
- Art. 15 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.
- Art. 16 Costruzione gallerie sotterranee.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 17 Classificazione del Comune.
- Art. 18 Suddivisione del territorio in categorie.
- Art. 19 Tariffe.
- Art. 20 Soggetti passivi.
- Art. 21 Durata dell'occupazione.
- Art. 22 Criterio di applicazione della tassa.
- Art. 23 Commisurazione e determinazione della tassa.
- Art. 24 Misura dello spazio occupato.
- Art. 25 Passi carrabili.
- Art. 26 Autovetture per trasporto pubblico.
- Art. 27 Distributori di carburante.
- Art. 28 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.
- Art. 29 Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.
- Art. 30 Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.
- Art. 31 Maggiorazioni della tassa.
- Art. 32 Riduzioni della tassa permanente.
- Art. 33 Passi carrabili Affrancazione della tassa.
- Art. 34 Riduzioni della tassa temporanea
- Art. 34 bis Riduzione della tassa per realizzazione di opere pubbliche
- Art. 35 Esenzioni della tassa.
- Art. 36 Esclusione della tassa.
- Art. 37 Sanzioni.
- Art. 38 Denuncia.
- Art. 39 Versamento della tassa.
- Art. 40 Rimborsi.
- Art. 41 Ruoli coattivi.
- Art. 42 Norme finali.
- Art. 43 Norme transitorie.
- Art. 44 Entrata in vigore.